(PROVINCIA DI LATINA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6	OGGETTO: Approvazione aliquote (e detrazione IMU per l'anno 2023.	d'imposta)
DEL 06-04-2023		

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di aprile alle ore 11:30 nella sala consiliare "Marino Pecchia .

In prima convocazione in seduta, ordinaria che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

	Presente Assente		Presente Assente
Grossi Alessandro	Р	De Angelis Pasquale	Р
Grossi Tommaso	Р	Pannozzo Tommaso	Р
Di Fonzo Adolfo	Р	De Luca Emanuele	Р
Notarfonzo Ermanno	P	Carnevale Nazzareno	Α
Palazzo Alessandro	Р	Di Fonzo Jessica	Р

Assegnati n.	11		Presenti n.	9
In Carica n.	10	Fra gli assenti sono giustificati i Consiglieri:	Assenti n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede l'Avv. Ermanno Notarfonzo nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4 del T.U. n.267/2000), il Segretario Comunale **Dott.ssa Massimina De Filippis**, la seduta è **PUBBLICA**;
- Nominati scrutatori i Signori:
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarità Tecnica**; il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la **Regolarità Finanziaria**;

hanno espresso parere, ai sensi dell'art.49, comma 1° e 2° della legge 18 agosto 2000, n.267, quivi allegati.

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data 23-03-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Daniela Ilario

Per quanto concerne la Regolarità Finanziaria si esprime parere: Favorevole

Data 23-03-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Daniela Ilario

Il presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno.

Assessore Grossi Tommaso: le aliquote IMU dell'anno 2023 risultano essere uguale a quelle dell'anno 2022.

Consigliere De Luca: dal 2018 le tasse sono aumentate. Quale è la politica a favore della casa? L'imu è più alta di Courmayeur.

Il Presidente: il mio pensiero è che la casa a Courmayeur costa dieci volte più che a Campodimele.

Assessore Grossi Tommaso fa presente che l'imu è applicata alle abitazioni dei non residenti mentre prima casa è esente da imu.

Alle ore 12:20 si allontana dall'aula consiliare il consigliere Di Fonzo Adolfo che rientra alle ore 12:22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";

- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 751, che "...A decorrere dal 1º gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...".;
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. ",; Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Richiamato, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi¹ non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022^{2} ;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 15 del 08.04.2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visti, quindi:

- a) l'articolo 174 del D.lqs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06-04-2023 - Pagina 3 di 6 - COMUNE DI CAMPODIMELE

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano presenti n. 9 votanti n. 9:

Favorevoli n. 7 Contrari n. 2 (De Luca e Di Fonzo J.)

DELIBERA

 Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di approvare/confermare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze ed immobili equiparati all'abitazione principale così come definite dalla L. 160/2019 art.1 co. 740-741	Esclusi IMU
att.1 to. 740-741	LSCIUSI IMO
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti i linea retta che vi risiedono e dimorano abitualmente ad eccezione di quanto previsto dalla L. 160/2019 art. 1 co. 747	
lett. c). (con esclusione categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aliquota ordinaria (per tutte le altri fattispecie imponibili)	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esclusi IMU
Aree fabbricabili	10,60 per mille

- 2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- 3. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 4. di stimare in € 118.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 18.109,41 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 5. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano resa per alzata di mano presenti n. 9 votanti n. 9:

Favorevoli n. 7 Contrari n. 2 (De Luca e Di Fonzo J.)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to l'Avv. Ermanno Notarfonzo	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Massimina De Filippis (Firmato digitalmente)
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 11-04-2023 al 26-04-2023.	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE F.to D.ssa Avv. Vittoria Maggiarra
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della legge 18 a giorni consecutivi che la presente deliberazione:	agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindic
 è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 11-04-2023, per rimanervi pe è stata compresa nell'elenco n., in data , delle deliberazioni comunicate 	er 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1°, T.U. 18 agosto 2000, n.267); ai Capigruppo Consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Comunale, Li 11-04-2023	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Massimina De Filippis (Firmato digitalmente)
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,	
АТ	TESTA
che la presente deliberazione:	
è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, del T.U. n.267/2000);	
Dalla Residenza Comunale, Li	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Massimina De Filippis (Firmato digitalmente)
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.	
Dalla Residenza Comunale, Li 11-04-2023	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Massimina De Filippis (Firmato digitalmente)